

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 1828.

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1 - Misura 1.2.4 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale. Disposizioni per l'implementazione della misura.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le disposizioni per l'implementazione della Misura 1.2.4 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 secondo quanto riportato nell'*allegato «A»* che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di incaricare il responsabile del Servizio «Servizi alle imprese e politiche per l'innovazione in ambito agroindustriale e forestale» nella sua qualità di responsabile della misura in oggetto, della definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e della cura degli adempimenti connessi con l'esecuzione del presente atto;

4) di disporre la pubblicazione della parte dispositiva e dei relativi allegati del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta del Vicepresidente Liviantoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis.

Allegato A

**Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007 – 2013. Misura 1.2.4
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale”. Disposizioni per l'implementazione
della misura.**

(Premessa)

Con il presente provvedimento la Regione Umbria, in attuazione del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013¹ (PSR), definisce le disposizioni per l'implementazione della Misura 1.2.4 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.

In tale contesto adotta i criteri per la presentazione e la selezione delle operazioni e stabilisce, inoltre, l'entità delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione della stessa. Considerata la portata innovativa che assume la misura nel contesto dello sviluppo rurale l'attuazione della stessa presuppone che la prima fase di avvio disciplinata dal presente avviso abbia un carattere sperimentale, i cui risultati potranno fornire utili indicazioni per la prosecuzione degli interventi nel corso del periodo di programmazione.

Art. 1

(Obiettivi)

1. Con l'attuazione della misura 1.2.4 del PSR 2007-2013 si intendono perseguire i seguenti obiettivi operativi:
 - rafforzamento dei rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e/o commercializzazione e mondo della ricerca;
 - diffusione dell'innovazione nel fare impresa e nella produzione;
 - sviluppo di nuovi prodotti e servizi per il mercato;
 - miglioramento della qualità di prodotto e di processo.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono presentare domanda di aiuto le aggregazioni comprendenti:
 - a) imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e imprese di trasformazione;
 - b) la società 3A Parco tecnologico agroalimentare;
 - c) eventuali altre terze parti quali enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità nonché altri enti aventi tra gli scopi statuari l'esercizio di attività rivolta alla ricerca ed alla innovazione.Le componenti di cui alle lettere a) e b) sono obbligatorie.
2. L'aggregazione potrà realizzarsi attraverso la costituzione di associazioni temporanee di impresa o altre forme giuridiche societarie composte da più soggetti della filiera, ovvero attraverso la sottoscrizione di appositi contratti che individuano un soggetto responsabile del progetto. La durata delle aggregazioni o dei contratti deve essere almeno quinquennale.

Art. 3

(Criteri di ammissibilità)

1. Per le operazioni presentate ai sensi del presente provvedimento sono individuati i criteri di ammissibilità di seguito elencati, sottoposti con esito favorevole all'esame

¹ Il PSR è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria quale supplemento straordinario al n. 11 del 5 marzo 2008

del Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 nella seduta del 29 febbraio 2008 e adottati dalla Giunta regionale con deliberazione 17 marzo 2008, n. 273².

2. I criteri di ammissibilità sono articolati in base alla conformità della domanda, ai requisiti del richiedente e ai requisiti dell'operazione proposta.

a. Per quanto riguarda la *conformità della domanda* sono richiesti:

- il rispetto delle modalità di presentazione della domanda;
- la conformità della documentazione;
- la conformità con le procedure di attuazione;
- il rispetto della normativa specifica di riferimento.

b. In merito ai *requisiti del proponente* sono previste aggregazioni comprendenti:

- imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e imprese di trasformazione
- la società 3A Parco tecnologico agroalimentare;
- eventuali altre terze parti quali enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità nonché altri enti aventi tra gli scopi statuari l'esercizio di attività rivolta alla ricerca ed alla innovazione.

Le componenti di cui al primo e secondo trattino sono obbligatorie.

Dette aggregazioni vanno realizzate attraverso la costituzione di associazioni temporanee di impresa o altre forme giuridiche di associazione composte da più soggetti della filiera o attraverso la sottoscrizione di appositi contratti che individuano un soggetto responsabile del progetto. La durata delle aggregazioni o dei contratti deve essere almeno quinquennale.

Le aggregazione comprendono soggetti in grado di garantire lo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo e soggetti utilizzatori delle innovazioni stesse tra cui i produttori primari in agricoltura e foreste e le imprese di trasformazione.

E' consentita la presentazione della domanda da parte di costituende aggregazioni, sulla base di un accordo di partenariato sottoscritto da tutti i componenti la costituenda aggregazione finalizzato alla realizzazione del progetto. La regolarizzazione dell'aggregazione va effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto da parte della Regione.

c. Per quanto riguarda i *requisiti dell'operazione* sono richiesti:

- coerenza dell'intervento con le finalità e i contenuti della misura
- caratteristiche del progetto:
 - descrizione di obiettivi, metodi, risultati attesi, ruolo e impegni dei soggetti coinvolti e modalità di gestione della partnership
 - sottoscrizione da parte di tutti i partner.
 - natura precompetitiva³.

² Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 7 maggio 2008, Supplemento ordinario n. 1, e disponibile sul sito web www.regione.umbria.it, alle pagine dedicate al PSR 2007-2013.

³ Per natura precompetitiva si intende "sviluppo sperimentale" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2000/C 323/01 – Gazzetta ufficiale Unione europea C 323 del 30.12.2006): "acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale."

Art. 4

(Criteri di selezione)

1. Le domande ritenute ammissibili in base ai criteri di cui all'articolo 3 sono sottoposte a selezione in rapporto ai criteri elencati nella tabella 1, ai quali sono attribuiti i punteggi a fianco riportati.

Tabella 1 – Criteri di selezione delle operazioni

Misura 1.2.4		
Caratteristiche del proponente	Indicatore	Punti
– Caratteristiche del partenariato	Presenza % di soggetti del settore primario e della trasformazione	Almeno il 40% 5 punti oltre il 40% e fino al 60% 10 punti oltre il 60% 20 punti
	Composizione numerica del partenariato	Fino a 5 componenti 1 punto Oltre 5 e fino a 10 componenti 3 punti Oltre 10 componenti 5 punti
Qualità dell'operazione	Indicatore	Punti
– Priorità specifiche per comparto produttivo come previsto al paragrafo 5.2 lett.d) del PSR	Livello di priorità ⁴	Priorità alta 5 punti Priorità media 3 punti Priorità bassa 1 punto
– Tematiche oggetto dell'operazione ⁵		
▪ Sviluppo di innovazioni per la trasformazione/commercializzazione e distribuzione dei prodotti		55 punti
▪ Sviluppo di innovazioni per la organizzazione e gestione dell'impresa e/o della filiera		20 punti
▪ Sperimentazione di nuovi prodotti/processi/tecnologie/sistemi e metodi di lavoro		20 punti
▪ Sviluppo di innovazioni per la qualità e sicurezza alimentare		50 punti
▪ Sviluppo di innovazioni per la miglioramento della performance ambientale dei processi produttivi		55 punti
▪ Sviluppo di innovazioni per la utilizzazione prodotti e sottoprodotti		55 punti
– Presenza di attività dimostrative nell'ambito del progetto	Numero attività	Fino a tre iniziative 1 punto Oltre tre iniziative 2 punti

⁴ Si fa riferimento al coefficiente medio di priorità per singolo comparto come riportato nella successiva Tabella 2

⁵ Qualora il progetto interessi più di una tematica, va considerata quella prevalente in termini di dimensioni finanziarie

	% spesa sul totale	Pari almeno al 10% 1 punto Pari almeno al 15% 2 punti Pari almeno al 20% 3 punti
– Partecipazione dei componenti il partenariato ad altre misure del programma coerenti con gli obiettivi della misura	Partecipazione ad almeno una tra le misure 111, 112, 121, 122, 123 coerente con il progetto	2 punti per una misura 2,5 punti per ogni ulteriore misura aggiuntiva fino ad un massimo di 10 punti
A parità di punteggio la preferenza è data alla maggiore dimensione finanziaria del progetto		

Tabella 2 – Coefficienti di priorità⁶ dei comparti produttivi per tematiche specifiche [come da par. 5.2, lett. d) del PSR]

	Priorità alta	Coefficiente da 0,7 a 1
	Priorità media	Coefficiente inferiore a 0,7 e fino a 0,3
	Priorità bassa	Coefficiente inferiore a 0,3 e maggiore di 0
	Non pertinente	Nessun valore

FILIERA									
	Tabacchicola	Cereali e altri	Vitivinicola	Olio d'oliva	Ortofrutta	Zootecnica	Miele	Forestale	Agroenergetica
Adeguamento di dotazioni aziendali per la produzione, lavorazione/trasformazione e commercializzazione	0,6	0,4	0,6	0,6	0,7	0,6	0,1	0,1	0,5
Realizzazione di impianti pluriennali specializzati e impianti per biomasse	0,3	0,7	0,6	0,6	0,1		0,1	0,9	0,8
Acquisizione di nuove attrezzature e impianti tecnologici e ammodernamento di quelli esistenti	0,3	0,3	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,9
Produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili	1	0,7	1	0,8	0,7	1	0,1	1	1
Produzione dell'energia a partire da fonti agroforestali rinnovabili	0,6	0,7	0,3	0,1	0,1	0,6		1	1

⁶ I coefficienti di priorità per comparto sono l'espressione del valore medio dei coefficienti attribuiti alle diverse tematiche individuate, per ogni filiera, nel par. 5.2, lett. d), del PSR; detti coefficienti tematici sono attribuiti in funzione del grado di priorità valutato, all'interno di ogni comparto, per ciascuna tematica in relazione alla tipologia di azione in oggetto

Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'uso dei rifiuti agricoli e reflui zootecnici	0,6	0,4	0,3	0,1	0,7	1		0,1	0,1
Adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità ambientale, rintracciabilità volontaria ed etichettatura	0,6	0,4	0,3	0,1	0,7	1	0,4	0,1	0,1
Tecniche di accumulo idrico nonché riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico e tutela delle falde.	1	0,7		0,1	0,9	0,6			
Miglioramenti e sistemazioni fondiarie finalizzate alla logistica aziendale e alla tutela del territorio	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,1	0,1

Adeguatezza dotazioni aziendali finalizzati a: riduzione dei costi, logistica aziendale, sicurezza sul lavoro, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, miglioramento della qualità, innovazione, trasformazione prodotti aziendali, salute dei consumatori, igiene e benessere degli animali, riutilizzo sottoprodotti lavorazione	1	0,8	1	0,8		0,8	1	0,7	0,7	0,7	
							1				
Adozione di materiale seminale ed embrioni di elevato livello genetico											
Coefficiente medio di priorità	0,63	0,55	0,59	0,41	0,55	0,81	0,34	0,53	0,58		

Art. 5 **(Interventi ammissibili)**

1. L'aiuto è accordato per:

- a) operazioni di costituzione di nuove società, fusione di società esistenti, costituzione di Associazioni Temporanee di impresa che hanno nello scopo sociale l'obiettivo di realizzare progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale;
- b) stipula di accordi/contratti per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie o per la riorganizzazione dei canali commerciali solo se direttamente connessa allo sviluppo dei progetti;
- c) analisi di mercato e di fattibilità per la realizzazione dei nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- d) progettazione e/o sviluppo e/o sperimentazione e/o collaudo di nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- e) realizzazione di test e prove;
- f) investimenti materiali ed immateriali relativi alla cooperazione, compresi i costi per la realizzazione di progetti pilota e di prototipi, precedenti all'uso commerciale;
- g) implementazione del know how;
- h) acquisti di brevetti, software e hardware, licenze;
- i) divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell'innovazione;
- j) spese generali.

Le voci di spesa di cui ai punti a), b) e c) sono ammissibili esclusivamente se parte integrante del progetto di cooperazione.

Le realizzazioni di cui ai punti d), e), f), g), h) devono essere messi a disposizione delle imprese partecipanti al progetto di cooperazione.

Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze (ad eccezione di quelle attivate esclusivamente per la realizzazione dell'operazione) e spese per garanzie, manutenzioni e similari.

Le spese di cui alle lettere c), d), e), f), g), i) comprendono quelle relative all'utilizzo di personale e all'acquisizione di consulenze esterne.

Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico.

Le spese di cui alla lettera j) comprendono costi legati alla funzionalità organizzativa e gestionale imputabili all'operazione cofinanziata e non possono superare il limite del 5% rispetto all'importo della spesa ammissibile per l'intera operazione.

Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.

2. Spese ammissibili.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Per ogni aspetto non disciplinato in maniera esplicita dal presente bando si fa riferimento al cap. 11, lett. e), del PSR e al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008, disponibile sul sito www.regione.umbria.it.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento all'allegato A della DGR n. 392 del 16 aprile 2008⁷.

Art. 6 **(Ambito di intervento)**

1. Le azioni sostenute dal presente bando si applicano sull'intero territorio regionale.

⁷ Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 4 giugno 2008, Supplemento ordinario n. 1, e disponibile sul sito www.regione.umbria.it, alle pagine dedicate al PSR 2007-2013

Art. 7**(Pianificazione finanziaria)**

1. Per l'attuazione del presente provvedimento sono previste risorse finanziarie pari a 5.060.020,00 euro.
2. L'aiuto è concesso al capofila responsabile amministrativo e finanziario, che sovrintende al buon funzionamento dell'aggregazione di cui all'art. 2 e coordina l'attuazione dell'operazione, nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile. Per le operazioni relative a prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato dell'Unione europea l'aiuto è concesso nel rispetto di quanto disciplinato dal Reg. CE 1998/2006⁸.
E' altresì fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari a 500.000 euro per operazione.
3. E' inoltre prevista la concessione, relativamente agli investimenti materiali, di un'anticipazione pari al 20% dell'aiuto concesso, da erogare subordinatamente alla costituzione di una garanzia, bancaria o equivalente, corrispondente al 110% dell'importo richiesto in anticipazione, la cui estinzione è subordinata all'approvazione della rendicontazione finale dell'intera operazione. E' inoltre prevista, previa esplicita richiesta da parte del beneficiario, la liquidazione di uno stato di avanzamento dell'operazione (SAL) per una spesa rendicontata non inferiore al 50% dell'intera spesa dichiarata ammissibile.

Art. 8**(Controlli)**

1. Le attività di controllo riguardano:
 - a) *controlli amministrativi*;
 - b) *controlli in loco*;
 - c) *controlli ex-post*.Detti controlli vengono eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nella DGR n. 392/2008.

Art. 9**(Riduzioni ed esclusioni, sanzioni)**

1. In materia di riduzioni ed esclusioni si applica il disposto di cui alla DGR n. 392/2008, par. 4.5 "Riduzioni ed esclusioni per le misure di investimento ed altre misure".
2. In materia di sanzioni si applica il disposto di cui alla DGR n. 392/2008, paragrafo 4.6 "Sanzioni".

⁸ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006